

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 7 dicembre 2016)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALÈ
Relatore di minoranza: ROMINA PERGOLESÌ

sulla proposta di legge n. 65

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Giancarli, Urbinati,
Minardi, Rapa, Marconi, Traversini, Celani

presentata in data 16 giugno 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), introdotta dall'articolo 12 della l.r. 18/2015, è sostituita dalla seguente:

"a) detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie. Qualora la detenzione sia strettamente necessaria, l'animale deve essere legato tramite catena mobile, munita di moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;"

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, introdotta dall'articolo 12 della l.r. 18/2015, è sostituita dalla seguente:

"e) separare i cuccioli dalla fattrice prima dei sessanta giorni di vita sia per i cani che per i gatti;"

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, da ultimo modificata dal comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2015, è sostituita dalla seguente:

"f) detenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario, ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all'arrivo a destinazione. Nel caso di soste, tale periodo può essere prolungato per un massimo di due ore, purché gli animali detenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l'acqua a disposizione. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la temporanea detenzione in gabbia può essere consentita per il tempo necessario, sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore;"

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997)

1. Abrogato

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, introdotta dall'articolo 12 della l.r. 18/2015, è sostituita dalla seguente:

"e) separare i cuccioli **di cane e gatto** dalla fattrice prima dei sessanta giorni di vita ~~sia per i cani che per i gatti~~;"

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, da ultimo modificata dal comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2015, è sostituita dalla seguente:

"f) ~~detenere tenere~~ animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario, ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all'arrivo a destinazione. Nel caso di soste, tale periodo può essere prolungato per un massimo di due ore, ~~purché gli animali detenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l'acqua a disposizione~~. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la temporanea detenzione **permanenza** in gabbia può essere consentita per il tempo necessario ~~sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore e comunque non superiore alle tre ore consecutive~~. **Sia nel caso di sosta che di manifestazioni la permanenza è consentita sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore, purché gli animali contenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l'acqua a disposizione**;"